Il dirigente del Settore 2 “Servizi amministrativi e informatici”

Provvedimento n. 30589 del 14 giugno 2019

DESTINATARI:

Agli aventi diritto dei sepolcreti Settore Azzurro Gruppo 9 n. 10 e n.11 – cimitero S.Antonio

mediante

Pubblicazione all’Albo pretorio ed all’albo del cimitero di Sant’Antonio

p.c :

Alla Sant’Antonio spa - concessionaria della gestione cimiteriale

via pec

OGGETTO: Decadenza dalla concessione relativa ai sepolcreti Settore Azzurro Gruppo 9 n. 10 e n.11 – cimitero S.Antonio

La presente fa seguito all’accertato stato di incuria in cui versano i sepolcreti ubicati presso il Settore Azzurro Gruppo 9 n. 10 e n.11 – Cimitero di Sant’Antonio come da documentazione fotografica allegata, come risulta dalla relazione trasmessa dal concessionario del cimitero in data 21/03/2019 prot. 14248

Il vigente Regolamento di polizia mortuaria , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/04/2014 (testo completo https://www.comune.scandicci.fi.it/regolamenti/polizia_mortuaria.pdf) dispone:

> ARTICOLO 53 - Manutenzione, affrancazione
> (1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti dal loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. (2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti. (3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: - le parti decorative costruite o installate dai concessionari; - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; - l'ordinaria pulizia; - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

A seguito dell’accertata carenza di manutenzione, testimoniata dal mancato accesso ormai da più anni, lo scrivente Comune ha provveduto a **diffidare** gli aventi titolo a procedere nel rispetto di quanto previsto dal vigente il quale dispone:

> *ARTICOLO 60 - Decadenza*
>
> *(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione; b) quando la salma, le ceneri, o i resti mortali vengano trasferiti*

altrove per volontà del concessionario o dei suoi eredi; c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma; e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, relativamente alle concessioni in uso di aree successive all'entrata in vigore del presente Regolamento; ***f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura prevista dall'art. 53****; g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel fatto di concessione; (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.* ***(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.*** *(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Dirigente dell'ufficio e non comporta alcun rimborso né della tariffa né delle spese sostenute per la concessione.*

Alla luce di quanto sopra descritto trascorsi i termini previsti dalla normativa e dalla comunicazione di diffida con la presente si dichiara la

DECADENZA

1) dalla concessione in oggetto

2) di procedere ai sensi dell'art. 61 del regolamento comunale che si riporta per completezza:

ARTICOLO 61 - Provvedimentí conseguenti la decadenza
(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
(2) Dopodiché il Dirigente del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR (tribunale amministrativo regionale) della Toscana entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Al fine di fornire ogni informazione utile e garantire agli aventi titolo l'esercizio dei propri diritti si ricorda che l'ufficio polizia mortuaria è disponibile per ogni informazione presso il Palazzo Comunale – Scandicci - Piazzale della Resistenza 1 – terzo piano – tel. 055 7591212. Gli interessati potranno ottenere informazioni anche presso il concessionario dei servizi cimiteriali.

Il dirigente

Dott. Simone Chiarelli

Firmato digitalmente da:Chiarelli Simone
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:Comune di Scandicci
Motivo:Sottoscrizione
Luogo:Scandicci (Fi)
Data:14/06/2019 15:09:25